

RISPOSTA A QUESITO SU INELEGGIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

CANDIDATURA ALLA CARICA DI EUROPARLAMENTARE DA PARTE DI CONSIGLIERE E ASSESSORE REGIONALE

Nell'ipotesi di elezione alla carica di europarlamentare da parte di: Consigliere regionale, Presidente di Consiglio regionale o Assessore regionale, sussiste l'obbligo di immediata rimozione della causa di incompatibilità?

L'art. 6, comma 2) della Legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modifiche, stabilisce, qualora il soggetto sia titolare di altra carica prevista dallo stesso art.6. (tra le altre quella di consigliere regionale e di assessore regionale), il termine di 30 gg. dalla proclamazione, per l'esercizio del diritto di opzione.

Si riporta il testo dell'art. 6 della Legge 18/79

Art.6

1.La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2.Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

3.Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

4.Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio

elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

6. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

Inoltre, l'art.8 della legge elettorale regionale (Veneto), L.R.16 gennaio 2012, n. 5, disciplina le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, (tra queste quella di membro del Parlamento Europeo).

Si riporta il testo dell'art. 8 della L.R. 5/2012

Art. 8 - Cause di incompatibilità.

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

- a) membro di una delle due Camere;
- b) membro del Parlamento europeo;
- c) ministro o sottosegretario di Stato;
- d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
- e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
- h) presidente, assessore, consigliere provinciale;
- i) sindaco, assessore, consigliere comunale;
- l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo

continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
 o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
 p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;
 r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
 2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

L'art. 10, comma 3) della L.R.5/2012 e l'art. 14 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto disciplinano, rispettivamente, i criteri di rimozione delle cause di incompatibilità e il procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Si riporta il testo dell'art. 10 della L.R. 5/2012 , commi 2) e 3) e dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

**Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
 Articolo.10 - commi 2) e 3)**

2. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3.

3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

Articolo 14 - Procedimento per la decadenza

1. Se nei confronti di un consigliere si configura qualcuna delle cause di ineleggibilità sopravvenute o qualcuna delle cause di incompatibilità, [*la giunta delle elezioni*] - d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore - gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte o a eliminare la causa contestata nel termine di dieci giorni.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'assemblea, su motivata relazione della [*giunta delle elezioni*], delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa contestata, invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
3. Qualora il consigliere non vi provveda entro l'ulteriore termine di dieci giorni l'assemblea nel termine di quarantacinque giorni dalla contestazione lo dichiara decaduto, a norma dell'articolo 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, all'interessato.